



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI VELLETRI- COMUNE DI LARIANO – VELLETRI SERVIZI S.P.A.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
INDIFFERENZIATA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON
CODICE CER 20.03.01, RESIDUO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COL METODO DEL “PORTA A PORTA” EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI
VELLETRI**

PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)**

PREMESSA

La Città di Velletri effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il metodo cosiddetto “porta a porta”. In totale le utenze servite sono pari a **n. 24.436**, di cui **n. 22.436** Utenze domestiche (UD) e **n. 2.000** Utenze non domestiche (UND).

Sulla scorta dei dati relativi all’anno 2018 ed ai primi sei mesi dell’anno 2019, al momento si possono stimare i seguenti dati:

- a) produzione totale annua di rifiuti: ton 20.000;
- b) percentuale di raccolta differenziata: 75 %;
- c) produzione totale annua di rifiuto CER 20.03.01: ton. 4.800

1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La frazione indifferenziata, contraddistinta dal Codice CER 20.03.01, è tendenzialmente pari al 25% circa del quantitativo complessivo di rifiuti urbani raccolti nella Città di Velletri.

Questo dato, evidentemente, è stimato e può subire delle variazioni nell’anno nonché delle fluttuazioni stagionali. Tuttavia, in considerazione della capillare copertura del servizio di raccolta porta a porta, ormai consolidato sull’intero territorio comunale, si ritiene di poterlo considerare sufficientemente attendibile per la stima dei quantitativi di riferimento.

L’affidamento, cui la presente relazione si riferisce, ha per oggetto il servizio di trattamento, secondo la vigente normativa in materia, della tipologia di rifiuto su indicata.

Dai dati esposti in premessa e da quelli relativi al primo semestre del 2019, la quantità annua della suddetta tipologia di rifiuto, da conferire agli impianti di trattamento autorizzati, può essere stimata in circa ton 4.800 (tonnellate quattromilaottocento), pari ad una media mensile di circa ton. 400 (tonnellate quattrocento).

Come già detto, i quantitativi espressi nonché le modalità di variazione mensile delle quantità, per quanto basati su stime affidabili, sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell’anno, in relazione all’effettivo andamento della raccolta differenziata.

2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata del servizio è prevista in 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo gennaio 2020 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il servizio oggetto dell’affidamento potrà essere oggetto di:

- a) proroga tecnica (art. 106 comma 11 – del D. Lgs. n. 50/2016) ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto o a condizioni più favorevoli qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di affidamento;
- b) recesso anticipato e/o riduzione e/o aumento della quantità di rifiuti conferiti.

3 - FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento è finalizzata a consultare il mercato di riferimento per rinvenire le condizioni più vantaggiose, dal punto di vista economico, per l’Ente, nonché quello di individuare operatori economici

in grado di garantire la continuità del servizio di trattamento del rifiuto CER 20.03.01 evitando, per quanto possibile, interruzioni legate al mancato funzionamento (per periodi più o meno lunghi) degli impianti finali di trattamento.

A tal proposito si evidenzia che, come esposto dalla Direzione Regionale politiche ambientali e Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, con nota di chiarimento individuata con prot. n. 733673 del 20/11/2018, anche sulla scorta di un parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla stessa Regione Lazio, dal quale si rileva che l'attività di recupero, riferibile alla raccolta differenziata, è esclusa dalla privativa comunale con conseguente segnalazione della necessità di non introdurre distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra gli operatori attivi nel settore del recupero degli RSU e assimilati, la tariffa di accesso agli impianti di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati destinati poi, in parte, allo smaltimento, è stabilita dalla Regione Lazio in base ai principi della LR 27/98, del Decreto Commissariale 15/2005 e dallo stesso art. 258 del D. Lgs 152/2006. Pertanto la tariffa di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato identificato con CER 20.03.01 non può essere soggetta a ribasso e, pertanto, il fornitore del servizio di trattamento finale del suddetto CER non può essere oggetto di individuazione tramite gara.

Tenuto altresì conto di quanto stabilito nel Piano Regionale dei Rifiuti e ulteriormente chiarito dalla Regione Lazio con nota prot. n. GR/02/16/ 695237 del 15/12/2015, il conferimento dei rifiuti individuati con CER 20.03.01 deve rispettare il “*principio di prossimità*” di cui all'art. 182 bis del D. Lgs. n. 152/2006 servendosi della esistente rete integrata ed adeguata di impianti non sussistendo i presupposti per una diversa determinazione.

Vista la nota della Regione Lazio, acquisita al prot. n. 56952 dell'11/11/2019, un quadro riepilogativo delle attuali installazioni regionali presso le quali si effettua il solo trattamento meccanico (“TM”) nonché delle installazioni regionali presso le quali si effettua il trattamento meccanico-biologico (“TMB”) e rispetto alle quali risulta approvata la relativa tariffa regionale, si ritiene di dover consultare i suddetti operatori, prioritariamente quelli ricadenti nell' ATO di appartenenza, al fine di valutare le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente tenendo conto, ferma restando la tariffa di accesso, il costo indiretto derivante dal trasporto del rifiuto fino all'impianto, ad oggi affidato alla Società in house Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il servizio verrà affidato previa consultazione degli operatori autorizzati, individuati dall'elenco di cui al precedente paragrafo, chiedendo prioritariamente agli impianti ricadenti nell' ATO di appartenenza ed, in subordine, agli impianti degli ATO limitrofi, di fornire la propria disponibilità ad accogliere il rifiuto del Comune di Velletri con l'indicazione della relativa tariffa di accesso approvata dalla Regione Lazio.

Ferma restando l'impossibilità di richiedere un ribasso sulla tariffa, l'operatore a cui affidare il recupero del CER 20.03.01 verrà scelto valutando il minor prezzo figurativo, costruito sulla base del prezzo da tariffa e del costo del trasporto, come meglio specificato nel Disciplinare.

Considerato l'esiguo numero di impianti disponibili, la partecipazione alla procedura di affidamento sarà estesa anche agli impianti appartenenti agli ATO limitrofi. Qualora nella valutazione del prezzo figurativo dovesse verificarsi una situazione di ex aequo tra impianti appartenenti ad ATO differenti, nel rispetto del “*principio di prossimità*” di cui all'art. 182Bis del D. Lgs 152/2006, costituirà titolo di preferenza

l'appartenenza all'ATO di riferimento del Comune di Velletri; nel caso di ex aequo tra impianti esterni all'ATO suddetto, costituirà titolo di preferenza il minor prezzo di tariffa.

Resta inteso che il servizio sarà pagato attraverso corrispettivo derivante dall'applicazione della Tariffa e non del prezzo figurativo, che costituisce un parametro utile ai soli fini della comparazione delle tariffe applicate dagli impianti disponibili.

Trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono standardizzate e le cui condizioni essenziali sono stabilite da provvedimenti sovraordinati, si ritiene il ricorso al criterio del minor prezzo in linea con i principi di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa nonché idoneo a non favorire alcuno specifico operatore economico.

Alla luce di quanto esposto, non essendo a priori note le tariffe di accesso agli impianti né il quantitativo di rifiuto che sarà effettivamente necessario portare a trattamento, può esclusivamente stimarsi il costo complessivo del servizio, in via presuntiva, sulla scorta dei costi sostenuti negli ultimi due anni.

QUADRO ECONOMICO SI SPESA

A) SOMME PER SERVIZI	
A.1) Per trattamento del rifiuto CER 20.03.01	€ 698.181,82
A.2) Per costi della sicurezza relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti, non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
IMPORTO stimato dell'affidamento (A)	€ 698.181,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Per incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 13.963,64
B.2) Per imprevisti, arrotondamenti ed attività legate alla gestione del servizio	€ 1.000,00
B.3) Spese amministrative e di gara (ANAC, CUC, pubblicità legale, eccetera)	€ 375,00
B.4) per Iva all'aliquota del 10% sulla voce A	€ 69.818,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE – TOTALE (B)	€ 85.156,82
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (Voci A + Voci B)	€ 783.338,64

L'importo totale potrà essere determinato solo a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento sulla scorta del prezzo da tariffa dell'impianto che presenti il minor prezzo figurativo. Anche in tal caso, tuttavia, rimane l'incertezza circa l'effettivo quantitativo di rifiuti che verrà prodotto e, quindi, portato a trattamento nel corso del periodo di durata dell'affidamento. Per tali motivazioni, le somme riportate nel quadro economico sono da intendersi come stime non vincolanti, per quanto basate su valutazioni affidabili.

Pertanto, i termini dell'affidamento saranno legati esclusivamente alla durata dello stesso, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a) e b) del par. 2.

5 - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E COSTO DELLA MANODOPERA

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per

i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure di sicurezza legati alla riduzione dei rischi relativi alle sole attività interferenti.

La determinazione concreta degli oneri di sicurezza aziendali rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione alle prestazioni per le quali presenta offerta.

Tuttavia, poiché l'offerta di che trattasi deriva esclusivamente dall'applicazione di una tariffa predeterminata, si ritiene che non sarà obbligo né facoltà dell'ente appaltante procedere alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Analogha considerazione si ritiene altresì valida per quanto attiene alla valutazione del costo della manodopera.

Il Progettista
ing. Maria Maietta